



COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO

(legge 10 aprile 1951, n. 287 - legge 5 maggio 1952, n. 405 - legge 27 dicembre 1956, n. 1441)

IL SINDACO

VISTO l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405, recante norme sull'aggiornamento periodico degli albi definitivi dei giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello;

RILEVATO che nel corso del corrente anno dovrà essere disposto l'aggiornamento dei predetti albi;

INVITA

tutti i cittadini, non ancora iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della sopra citata legge del 10 aprile 1951, n. 287 e non si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 12 della predetta legge, ad iscriversi nei rispettivi elenchi dei giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello presentando apposita domanda presso questo Comune entro il 31 luglio 2019.

Requisiti per l'iscrizione nell'albo dei giudici popolari di Corte di assise

I giudici popolari di Corte di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore a 30 e non superiore a 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media inferiore.

Requisiti per l'iscrizione nell'albo dei giudici popolari di Corte di assise di appello

Oltre ai requisiti stabiliti per l'iscrizione nell'albo dei giudici popolari di Corte di assise, si richiede il possesso del titolo di studio di scuola media superiore.

Condizioni di incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive.

I modelli per la presentazione delle domande sono disponibili presso l'Ufficio Elettorale - piazza Ganganelli, 1 e sul sito internet del Comune: www.comune.santarcangelo.rn.it.

Santarcangelo di Romagna, 2 Aprile 2019.



IL SINDACO
Alice PARMA